



Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-BAT

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA

vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali e assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;

visto, in particolare, l'art. 14 della citata Legge, il quale prevede la costituzione, presso ogni sede INPS, di una Commissione provinciale chiamata a deliberare in ordine al trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, dovuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro;

considerato che la Commissione provinciale per l'Integrazione del Salario degli Operai dipendenti da imprese Agricole (di seguito C.I.S.O.A.) dell'Area Metropolitana (già Provincia) di Bari, costituita con Decreto del 27. 10. 2021, n. 37 e insediatasi il 22. 2. 2022, è giunta a scadenza e che è necessario procedere alla ricostituzione;

visto il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale viene istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

richiamati:

- il D. D. I.N.L. del 27. 7. 2023, n. 49, recante “Modifica della struttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
- il D. D. I.N.L. del 5. 10. 2023, n. 64 recante “Ripartizione delle competenze tra le articolazioni interne delle Direzioni Centrali e Interregionali e definizione dell'organizzazione degli Ispettorati d'Area Metropolitana e Territoriali” con il quale a decorrere del 6 novembre, l'I.T.L. di Bari è stato sostituito dall'ispettorato d'Area Metropolitana di Bari - BAT;

dato atto che la Commissione in oggetto, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1972, n. 457, è composta, oltre che da tre componenti di diritto, anche da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nell'area metropolitana;

visto il penultimo comma del menzionato art. 14 della medesima legge, in base al quale è possibile nominare, per ciascun componente della Commissione in discorso previsto dalla legge, un supplente;

richiamata la nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 15. 2. 2011, prot. n. 10804 con la quale si stabilisce che in seno alla Commissione in oggetto il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è sostituito dal rappresentante della Regione, a seguito della riforma introdotta con legge costituzionale n. 3/2001;

considerato che, per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e datoriali maggiormente rappresentative alle quali richiedere le designazioni ai fini delle nomine dei componenti della Commissione in oggetto sono stati richiesti i dati relativi alla rappresentatività alle seguenti organizzazioni del territorio: FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL, CONFIL, FNA, EUROCOLTIVATORI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, COPAGRI, CIA, UNSIC;

dato atto che, per verificare il grado di rappresentatività nell'ambito dell'area metropolitana di Bari delle menzionate organizzazioni, questo Ispettorato ha specificatamente richiesto alle stesse i relativi dati che si elencano:

- a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati;
- b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano metropolitano di ciascuna organizzazione;
- c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi di lavoro a livello provinciale e aziendale;
- d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;

considerato che si è proceduto adottando il seguente criterio di computo dei suddetti dati:

1. calcolare, per ciascun indicatore, la quota percentuale di ciascuna organizzazione sul totale dei dati disponibili;
2. calcolare la quota percentuale del totale di ciascun indicatore sul totale complessivo dei dati disponibili;
3. calcolare, per ciascun indicatore, la quota percentuale di ciascuna organizzazione sul valore sopra determinato;
4. calcolare, per ciascuna organizzazione, la somma delle percentuali relative ai singoli indicatori;
5. individuare le sei organizzazioni (tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori dipendenti) con i valori più elevati;

tenuto conto delle risultanze dei dati disponibili già menzionati, nonché dei dati forniti dalla Direzione Provinciale INPS di Bari, in merito alle deleghe INPS per le domande di disoccupazione agricola, da cui è emerso che le organizzazioni in possesso del maggior grado di rappresentatività sono:

- per i lavoratori: UILA UIL, CONFIL, FLAI CGIL;
- per i datori di lavoro: COLDIRETTI, CIA, COPAGRI;

valutati i risultati di ciascuna delle organizzazioni citate, posti in relazione al numero dei membri previsti dall'art. 14, co. 2, della legge n. 457/1972 citata;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1972, n. 457 citata, sono membri di diritto della Commissione in parola: il Direttore della sede provinciale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Direttore della sede provinciale dell'INPS e un rappresentante della Regione;

vista la designazione pervenuta dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

dato atto che sono state richieste e ottenute dalle organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative in ambito metropolitano, le designazioni dei componenti effettivi e supplenti;

visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relativo all'organizzazione e alla articolazione territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2, secondo cui gli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 e dell'art. 16 del D.M. 4 novembre 2014;

richiamato l'art. 3 del D.L. 26. 1. 1999, n. 8, convertito in legge 25. 3. 1999, n. 75, che stabilisce che "la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al D. Lgs. 30. 6. 1994, n. 479, s'intende decorrente dalla data di effettivo insediamento";

DECRETA

art. 1

